

## REGOLAMENTO (CE) N. 1299/2007 DELLA COMMISSIONE

del 6 novembre 2007

## relativo al riconoscimento delle associazioni di produttori nel settore del luppolo

(Versione codificata)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

## Articolo 1

visto il regolamento (CE) n. 1952/2005 del Consiglio, del 23 novembre 2005, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1696/71, (CEE) n. 1037/72, (CEE) n. 879/73 e (CEE) n. 1981/82<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 17,

1. Le norme comuni di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 1952/2005 sono stabilite per iscritto. Esse comprendono come minimo:

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CEE) n. 1351/72 della Commissione, del 28 giugno 1972, relativo al riconoscimento delle associazioni di produttori nel settore del luppolo<sup>(2)</sup>, è stato modificato in modo sostanziale e a più riprese<sup>(3)</sup>. A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento.

a) in materia di produzione:

i) disposizioni circa l'impiego di una o più varietà determinate in sede di rinnovo delle piantagioni o di creazione di nuove piantagioni;

ii) disposizioni circa il rispetto di determinate pratiche colturali e delle misure di protezione dei vegetali;

iii) disposizioni in merito alla raccolta, all'essiccazione e se del caso, al condizionamento;

(2) Le condizioni previste all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1952/2005 per il riconoscimento di un'associazione di produttori di luppolo comportano in particolare l'applicazione di norme comuni di produzione e di immissione sul mercato al primo stadio di commercializzazione così come la giustificazione di un'attività economica sufficiente. È necessario precisare tali condizioni.

b) in materia di immissione sul mercato, soprattutto per quanto attiene alla concentrazione e alle condizioni dell'offerta:

i) disposizioni generali che disciplinano le vendite effettuate dall'associazione;

(3) Per assicurare una certa uniformità della procedura amministrativa, occorre regolare taluni particolari riguardanti la domanda, la concessione e il ritiro del riconoscimento.

ii) disposizioni circa i quantitativi che i produttori sono autorizzati a vendere in proprio, nonché disposizioni che disciplinano tali vendite.

(4) Per l'informazione degli Stati membri e di tutti gli interessati è utile prevedere la pubblicazione all'inizio di ogni anno civile della lista delle associazioni che sono state riconosciute nel corso dell'anno precedente e di quelle il cui riconoscimento è stato ritirato durante lo stesso periodo.

2. Per prima fase di commercializzazione si intende la vendita al commercio all'ingrosso o alle industrie utilizzatrici da parte di un singolo produttore del luppolo da lui prodotto, oppure, da parte di un'associazione, del luppolo prodotto dai suoi membri.

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il luppolo,

## Articolo 2

1. Per ottenere il riconoscimento l'associazione di produttori deve comprendere almeno 60 ettari di superfici e almeno 7 produttori.

Per quanto riguarda la Grecia il numero minimo di ettari è limitato a 30.

<sup>(1)</sup> GU L 314 del 30.11.2005, pag. 1; rettifica nella GU L 317 del 3.12.2005, pag. 29.

<sup>(2)</sup> GU L 148 del 30.6.1972, pag. 13. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3858/87 (GU L 363 del 23.12.1987, pag. 27).

<sup>(3)</sup> Cfr. allegato I.